

COMUNE DI SAN VITALIANO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Il mercato è definito:.....	3
Art. 3 – Finalità.....	5
Articolo 4 – Ambito di applicazione e attività escluse	5
Art. 5 – Condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche	6
Art. 6 – Commercio su posteggi	6
Art. 7 – Assegnazione dei posteggi	6
Art. 8 - Posteggi riservati.....	7
Art. 9 - Autorizzazioni stagionali e attività temporanea	8
Art. 10 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi	8
Art. 11 – Titolo autorizzatorio e obblighi dell’operatore	9
Art. 12 – Decadenza, revoca e sospensione dell’autorizzazione	9
Art. 13 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico	10
Art. 14 – Assenze.....	10
Art. 15– Scambi di posteggio	10
Art. 16 – Subingressi nella gestione e nella proprietà	10
Art. 17 - Commercio itinerante.....	11
Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante.....	11
Art. 19 – Zone vietate	12
Art. 20- Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante.....	12
Art. 21- Cambio di residenza	13
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI E FIERE	13
Art. 22 – Istituzione di nuovi mercati e fiere	13
Art. 23 -Aree private da destinare al commercio	13
Art. 24 -Modifica dei mercati	14
Art. 25- Spostamento, soppressione, modifica	14
Art. 26 – Sospensione dei mercati.....	14
Art. 27 - Caratteristiche funzionali dei mercati	14
Art. 28 – Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze	15
Art. 29 – Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati	15
Art. 30 – Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere	16
Art. 31 – Mercati e fiere straordinarie	16
Art. 32- Fiere Promozionali	17
Art. 33 - Mercatini dell’usato e del riuso dell’antiquariato e del collezionismo.....	17
CAPO III - MODALITA’ OPERATIVE E DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 34 – Istanze di richiesta posteggio	18
Art. 35 – Istanze di richiesta utilizzo area per sagre e feste popolari	18
Art. 36 – Canone.....	18
Art. 37 – Sanzioni.....	19
Art. 38 - Modalità di comunicazione con il SUAP.....	19
Art. 39 – Entrata in vigore	19

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi della seguente normativa:
 - legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 “*Testo Unico sul commercio*”, nel prosieguo chiamata L.R. n. 7/2020;
 - legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 “*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione*”;
 - D. Lgs. N. 114/98 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
 - D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”, nel prosieguo chiamato d. Lgs. n. 228/01;
 - D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “*Codice del consumo*”;
 - D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*”.
2. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio su area pubblica, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e nel Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP) approvato dal Consiglio Comunale di San Vitaliano il 30/12/2020 n. 38;
3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
4. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
 - a. commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;
 - d. posteggio: la parte dell'area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
 - e. posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
 - f. mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Il mercato è definito:

- a) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso

- dall'Amministrazione Comunale, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- b) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - c) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - e) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
 - f) mercato stagionale: quello di cui alla lettera d) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
 - g) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
 - h) mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - i) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;
 - j) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - k) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
 - l) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;
 - m) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - n) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
 - o) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi nei mercati per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
 - p) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
 - q) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.

- r) per “SCIA”: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue ss.mm.ii

Art. 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all’ubicazione ed alla tipologia dell’offerta, salvaguardando l’equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l’integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;
- b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
- c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
- d) adeguare l’attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
- e) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sottoservite;
- f) riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico - sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
- g) promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- h) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
- i) promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi;
- j) promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, è fatto divieto, per l’espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l’utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce, posate, bicchieri e piatti in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili.

Articolo 4 – Ambito di applicazione e attività escluse

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente sul territorio comunale, alle attività di commercio su aree pubbliche così come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a).
2. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - b) all’attività di vendita di prodotti nei confronti dei visitatori, effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
 - c) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o

enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

Art. 5 – Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) sui posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente esclusa dal Comune.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di moralità e professionalità, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.
3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente, da comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 7/2020.

Art. 6 – Commercio su posteggi

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione agli operatori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio, ai sensi art. 19, comma 1, D. Lgs. 59/2010, abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo, nel rispetto dell'Ordinanza 3 aprile 2002 (G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) del Ministero della Salute che fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano i mercati per il commercio dei prodotti alimentari e dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere;
3. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione del posteggio stesso, sono rilasciate dal Comune ove ha sede il posteggio medesimo con le modalità stabilite nel successivo art. 7. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
5. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni.
6. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di moralità e professionalità e l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. Ai fini del rilascio della concessione di posteggi nei mercati e nei posteggi fuori mercato, il

Comune predispone apposito bando con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno, il Comune, trasmette alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.
4. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.
5. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dai medesimi bandi.
6. Il Comune espletato il bando provvederà, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel BURC della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Il Comune provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la relativa autorizzazione dandone comunicazione al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio previsto dall'art. 55 della Legge Regionale.
7. I criteri per l'assegnazione dei posteggi in oggetto saranno contenuti nel bando che sarà redatto, uniformandosi al modello di bando che la regione, come previsto dall'art. 55, comma 3 della L.R., renderà pubblico annualmente mediante pubblicazione sul BURC.
8. Per l'approvazione della graduatoria finale di cui al precedente comma 6, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune.
9. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti nel seguente ordine:
 - a) il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato;
 - b) soggetti che non siano già titolari di altra assegnazione di posteggio nel Comune di San Vitaliano;
 - c) in caso di assoluta parità, si procederà a sorteggio in presenza degli operatori interessati o dei loro rappresentanti.
 - d) Il Comune può determinare di volta in volta, nei relativi bandi, ulteriori criteri di assegnazione, tesi a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni relative ai posteggi riservati di cui all'articolo 8.

Art. 8 - Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal presente regolamento:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella

- percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;
- b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;
 - c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).
2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.
 3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.

Art. 9 - Autorizzazioni stagionali e attività temporanea

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione/lista presenze. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del Comune di San Vitaliano su modulistica a tal fine predisposta, reperibile sul sito internet del Comune - sez. SUAP. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.
2. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
3. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in

possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

4. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.

Art. 11 – Titolo autorizzatorio e obblighi dell'operatore

1. L'operatore titolare dell'autorizzazione, senza riferimento alla sua tipologia, deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica detenendo con sé l'originale dell'autorizzazione stessa. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/1981, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 12 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:
 - a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della L.R. 7/2020;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio mediante attivazione della stessa presso la CCIAA competente per territorio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi.
 - c) La decadenza è pronunciata dal Comune con atto del Responsabile SUAP.
2. Nel caso di titolarità di concessione di posteggio l'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare della stessa non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovare adeguatamente a cura del titolare concessionario mediante comunicazione al SUAP del Comune di San Vitaliano. Il SUAP, preventivamente attivato dal Comando Polizia Municipale, comunica in tal caso ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 30 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente tale termine, il SUAP procederà con la revoca dell'autorizzazione e contestuale dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio.
 - b) in caso di mancato pagamento del Canone Unico di Occupazione Suolo Pubblico. Il SUAP, preventivamente attivato dal competente ufficio comunale, provvederà all'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, il SUAP procederà con la revoca dell'autorizzazione e contestuale la dichiarazione di decadenza dalla concessione del posteggio.
3. In tutti i casi di decadenza e revoca di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, il SUAP comunica ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 10 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di revoca.
4. L'autorizzazione può essere sospesa con provvedimento del Responsabile del SUAP, in caso di

accertate violazioni di particolare gravità o recidiva, per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Il SUAP comunica ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, l'avvio del procedimento all'interessato che nel termine di 10 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune provvede all'adozione del provvedimento di sospensione.

5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, oltre ai casi di malattia, gravidanza o servizio militare, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. Tali circostanze dovranno essere comprovate adeguatamente a cura del titolare mediante comunicazione al SUAP del Comune di San Vitaliano.

Art. 13 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico, sulle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche con posteggio sono soggette ad istanza da presentare al SUAP che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
3. I procedimenti per le aggiunte del settore merceologico seguono l'iter previsto dall'art. 7 D.P.R. 160/2010 e vengono inoltrati al SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal medesimo D.P.R. 160/2010.

Art. 14 – Assenze

1. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea del posteggio in quel giorno in base alle graduatorie ove esistenti.
2. Nel caso di mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente comprovati, determinano la decadenza della concessione del posteggio ai sensi dell'art. 12.

Art. 15– Scambi di posteggio

1. Lo scambio di posteggio è consentito a condizione che avvenga fra operatori che vendono prodotti dello stesso settore merceologico e appartenenti allo stesso mercato, senza modifiche della superficie assegnata.
2. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di scambio di posteggio al SUAP del Comune di San Vitaliano, con firme congiunte, allegando copia dei relativi documenti di riconoscimento.
3. Il rilascio della nuova autorizzazione, ove sussistano tutti i requisiti per lo scambio, avviene entro 30 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta congiunta degli operatori.

Art. 16 – Subingressi nella gestione e nella proprietà

1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:
 - a) entro un anno dalla morte del titolare;
 - b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.
2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale inizia l'attività solo dopo aver acquisito i suddetti requisiti.
3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga per una sola volta e per non più di tre mesi.
4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.
5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Art. 17 - Commercio itinerante

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività.
2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
 - c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'attività itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore spostarsi di almeno di mt 250.
2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate dal Comune.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente, sempre nel rispetto del Codice della Strada. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - d) in prossimità di scuole, uffici pubblici e chiese;
 - e) lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
 - f) lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
5. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.
 6. È vietata la vendita in forma itinerante mediante l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commercioso posteggio senza la prescritta concessione.
 7. È fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre attività con l'insistente offerta della propria merce.
 8. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito a dipendenti o collaboratori familiari così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.
 9. La SCIA deve essere esibita dal titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
 10. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività rilasciata dalle autorità competenti, nonché il proprio documento d'identità.

Art. 19 – Zone vietate

1. Il Comune con proprio atto stabilisce le strade ed i luoghi dove l'occupazione di suolo per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è vietata.
2. Sarà redatta apposita planimetria da tenere presso il Comando di Polizia Municipale e presso gli Uffici del Suap contenente la rappresentazione cartografica e la mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante, resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 20- Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazioni straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Il Sindaco, con provvedimento motivato, corredato da relazione tecnica del Responsabile del Settore di competenza, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
2. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 utilizzando il

portale telematico SUAP.

Art. 21- Cambio di residenza

1. In caso di cambiamento di residenza, i titolari di autorizzazioni su posteggio e di titolo abilitatorio itinerante, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni al SUAP del Comune, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, al fine di consentire l'aggiornamento dei recapiti negli atti propri dell'Ufficio.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI E FIERE

Art. 22 – Istituzione di nuovi mercati e fiere

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Campania. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.
3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*".
4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti:
 - l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi.
 - Le attrezzature e i servizi comunali.
5. La deliberazione del comune è trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.
6. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata massima di un anno solare. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

Art. 23 -Aree private da destinare al commercio

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più

giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui all'articolo 22 solo se compatibili con le destinazioni risultanti dal SIAD. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti. Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.
3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.
4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

Art. 24 -Modifica dei mercati

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 22 per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Art. 25- Spostamento, soppressione, modifica

1. Lo spostamento, la soppressione o la modifica permanente del/i giorno/i di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Sindaco.

Art. 26 – Sospensione dei mercati

1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.
2. E' possibile il recupero del mercato sospeso in giorno diverso da stabilire di concerto con le associazioni di categoria presenti sul mercato o su specifica richiesta da parte della maggioranza degli operatori commerciali del mercato interessato.

Art. 27 - Caratteristiche funzionali dei mercati

1. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata e protette da possibili contaminazioni esterne. In nessun caso dovrà essere

consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte degli acquirenti;

2. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 2, lettera n) del presente regolamento.
3. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.
4. Ogni banco è dotato di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, a cura e spese dell'operatore titolare del posteggio.
5. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 2, lettera n) del presente regolamento.
6. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.
7. Ogni banco è dotato di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, a cura e spese dell'operatore titolare del posteggio.
8. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.
9. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del comune previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.
10. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.
11. Il Comune può effettuare la dislocazione dei posteggi nell'ambito del mercato in relazione alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, alla diversa superficie dei posteggi. La presente disciplina è applicabile anche ai posteggi isolati fuori mercato, in quanto compatibile, laddove previsti e istituiti.
12. L'attività del mercato si svolgerà secondo l'orario stabilito con provvedimento sindacale.
13. Il Comune, anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, può prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata o anche lo spostamento in orario serale.
14. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso delle forze dell'ordine.
15. È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate.
16. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Art. 28 – Modalità di accesso al mercato. Rilevazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze avviene da parte del personale del Comando di Polizia Locale del Comune o dalla società a cui con convenzione è stata affidata la gestione o la vigilanza del mercato, che provvederanno, con cadenza mensile, a trasmettere al SUAP l'elenco aggiornato delle assenze maturate dagli operatori su aree pubbliche al fine dell'adozione dei provvedimenti di specifica competenza.
2. Il titolare di posteggio deve comunicare a mezzo pec, al SUAP, i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, servizio militare o per altri gravi motivi, entro la settimana successiva alla data di svolgimento del mercato. Alla comunicazione deve essere allegata opportuna documentazione giustificativa. In mancanza della predetta comunicazione, nei termini di cui sopra, l'assenza non risulterà giustificata.

Art. 29 – Modalità di registrazione delle presenze degli spuntisti nei mercati

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata a cura del personale del Comando di Polizia Locale o della società di gestione, ogni giorno di svolgimento del mercato a soggetti abilitati ed ha durata limitata al giorno stesso.
2. L'assegnazione avviene nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) il più alto numero di presenze sul mercato.
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.
3. L'accertamento delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi o comunque non assegnati, viene effettuato dal personale di vigilanza o dalla società di gestione. L'aggiornamento dell'apposito registro delle presenze viene curato dal Comando Polizia Municipale. La registrazione delle presenze deve avvenire prima dello svolgimento del successivo mercato al fine di tenere la graduatoria sempre aggiornata.
4. Per poter partecipare alla spunta gli interessati dovranno essere in possesso del titolo abilitativo e dovranno attestare l'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

Art. 30 – Norme in materia di funzionamento dei mercati e delle fiere

1. L'attività dei mercati e delle fiere è subordinata al rispetto delle disposizioni riportate nel presente Regolamento.
2. Il Comune assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.
3. Il Comune può concedere, previa stipulazione di apposita convenzione, ad una società esterna la gestione del mercato.
4. La direzione funzionale dei mercati e delle fiere è affidata al Comando di Polizia Locale e/o alla società a cui con convenzione viene affidata la gestione, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale, nonché al servizio di vigilanza annonaria.
5. Gli Uffici comunali preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Art. 31 – Mercati e fiere straordinarie

1. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
2. Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone. L'assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.
3. Sono autorizzate fiere promozionali straordinarie previa presentazione da parte di soggetti privati, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) spazi richiesti e loro localizzazione;
 - d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.

4. Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto. In tal caso il SUAP, in collaborazione con il Comando Polizia Locale, può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

Art. 32- Fiere Promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 10% dei posteggi da assegnare.
3. Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati.
4. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione del servizio salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Art. 33 - Mercatini dell'usato e del riuso dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il Comune può istituire mercatini dell'usato, del riuso, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:
 - a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;
 - b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.
3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.
4. La richiesta del tesserino identificativo deve essere inoltrata al SUAP di residenza, che stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti previsti. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo.

5. Il Comune, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune.
6. Gli hobbisti dovranno produrre all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello predisposto dal SUAP, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale. Gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di 12 manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi, come stabilito dalla L.R. n.7/2020. Il SUAP è tenuto a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione/mercato e a trasmetterlo alla Regione.
7. In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.
8. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
9. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
10. Il mercato dell'usato, del riuso, dell'antiquariato e del collezionismo può essere riservato ad associazioni di categoria e a gruppi di operatori consociati, con unico rappresentante che curerà, sotto la supervisione del Comune, l'organizzazione e il regolare svolgimento del mercato nonché i rapporti con l'Amministrazione Comunale, provvedendo ad assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi ed ad assumere la diretta responsabilità per tutto quanto possa derivare dallo svolgimento del mercato in danno a persone, animali e cose.
11. I posteggi, in ogni mercato, saranno assegnati in funzione degli spazi disponibili e, comunque, il rapporto posteggi/metri quadrati dovrà essere proporzionato in modo tale da consentire il regolare flusso pedonale senza creare intralcio, impedimento o prospettiva di pericolo, fermo restando che la misura minima per ogni posteggio non dovrà avere una profondità superiore a mt 3 ed una lunghezza non superiore a mt 6. Fra ogni posteggio dovrà essere lasciato libero uno spazio compreso fra 1 metro e 50 centimetri.
12. I mercatini si terranno secondo le modalità, le date e gli orari stabiliti con disposizione motivata della Giunta comunale.

CAPO III - MODALITA' OPERATIVE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Istanze di richiesta posteggio

Le istanze, presentate in ottemperanza alla Legge Regionale n.7/2020 (Testo Unico Commercio), devono essere trasmesse mediante lo sportello telematico afferente all'Ufficio SUAP come previsto dalle indicazioni presenti sul sito istituzionale del Comune di San Vitaliano.

Art. 35 – Istanze di richiesta utilizzo area per sagre e feste popolari

Le istanze devono essere trasmesse, pena l'esclusione delle stesse, 30 (trenta) giorni prima dell'evento mediante pec al protocollo dell'Ente ed indirizzate alla Giunta Comunale. La Giunta valuterà l'ammissibilità ovvero l'inammissibilità dell'istanza comunicandolo all'istante. In caso di ammissibilità della richiesta, l'istante dovrà attuare quanto previsto dalla legge per la manifestazione di pubblico spettacolo.

Art. 36 – Canone

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento del Canone Patrimoniale Unico (CUP) del

Comune di San Vitaliano, approvato con delibera di consiglio comunale n. 38 del 30/12/2020.

Art. 37 – Sanzioni

Le sanzioni applicabili per la mancata esecuzione delle disposizioni del presente regolamento sono le medesime di quelle previste al Capo X, articoli 144, 147, 149, 150, 152 bis della Legge Regionale n.7/2020 (Testo Unico Commercio) e, pertanto, qualsiasi modifica ovvero integrazione di detta legge comporterà l'automatica modifica ovvero integrazione di detti articoli.

Art. 38 - Modalità di comunicazione con il SUAP

Nel presente Regolamento le comunicazioni tra gli esercenti il commercio su aree pubbliche e il SUAP del Comune di San Vitaliano devono essere effettuate esclusivamente per via telematica. Ogni istanza, richiesta di autorizzazione, segnalazione, comunicazione altrimenti specificata e denominata inviata al protocollo generale del Comune in forma cartacea ovvero a mezzo pec, non avrà rilevanza giuridica e sarà considerata irricevibile senza l'emanazione di alcun provvedimento espresso.

Art. 39 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva;
Sono abrogati e disapplicati i regolamenti per la disciplina del commercio su aree pubbliche emanati precedentemente all'approvazione del presente.